



**E.B.A.V.A.**

**ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VALLE D'AOSTA**

**LOC. GRAND CHEMIN, 30 - 11020 SAINT CHRISTOPHE (AO)**

**TEL/FAX 0165.230874 - EMAIL: [info@ebava.it](mailto:info@ebava.it) - [www.ebava.it](http://www.ebava.it)**

Aosta, 29 luglio 2015

Spett.li

CONFARTIGIANATO

CNA

AAVA

CGIL

CISL

SAVT

UIL

Loro indirizzi

### **CIRCOLARE 1/2015**

**OGGETTO:** *Sospensione dell'attività lavorativa con indennità ASpl Legge 28 giugno 2012 n. 92 per lavoratori in costanza di rapporto di lavoro. Accordo Regionale del 13 luglio 2015.*

In data 13 luglio 2015 le Parti Sociali Regionali hanno sottoscritto l'accordo regionale per la gestione degli accordi di sospensione dell'attività lavorativa con indennità ASpl Legge 28 giugno 2012 n. 92 per i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro.

In data 28 luglio 2015 la Presidenza EBVA ha sottoscritto apposita convenzione con INPS Regionale individuando la modalità di pagamento congiunto per le erogazioni delle indennità di sospensione. La convenzione ha validità per il periodo 1° settembre 2015 – 31 dicembre 2015.

Si ricorda che, secondo quanto indicato nell'accordo Regionale al punto b), l'EBAVA verifica la regolarità contributiva all'Ente. A tal fine si specifica che la regolarità richiesta è indicata all'art. 10 del Regolamento FSBA: "L'accesso alle prestazioni è ammesso solo per i lavoratori già in forza alla data dell'accordo di sospensione dell'attività lavorativa e per i quali siano stati versati i relativi contributi bilaterali. Il diritto alle prestazioni di FSBA sorge nei confronti dei lavoratori per i quali sia stato effettuato almeno un versamento al Fondo e che risultino in regola con i relativi



**E.B.A.V.A.**

**ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VALLE D'AOSTA**

**LOC. GRAND CHEMIN, 30 - 11020 SAINT CHRISTOPHE (AO)**

**TEL/FAX 0165.230874 - EMAIL: [Info@ebava.it](mailto:Info@ebava.it) - [www.ebava.it](http://www.ebava.it)**

*versamenti. Le prestazioni dirette al sostegno al reddito dei lavoratori sono erogabili a condizione che vi sia regolarità di versamento mensile. Tale regolarità è stabilita in 12 quote mensili consecutive versate tramite F24 rispetto al momento della richiesta di prestazione. Le imprese che, per qualunque ragione, dovessero interrompere il versamento mensile, tranne nel caso di mancanza di lavoratori in forza nel mese di riferimento, per poter ottenere l'erogazione della prestazione dovranno regolarizzare la propria posizione utilizzando il modello F24."*

Si comunica che gli accordi ad EBAVA devono pervenire entro il 5° giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione (come indicato al punto "d" delle procedure per la gestione della sospensione dei lavoratori).

Tutte le indicazioni e le modalità operative per la procedura di richiesta sono indicate nella documentazione allegata.

Sarà cura dell'EBAVA inviare la comunicazione concordata tra le Parti Sociali ai lavoratori coinvolti dalla sospensione lavorativa e per conoscenza alle imprese nel momento in cui l'INPS confermerà il possesso dei requisiti necessari.

Si allega alla presente:

- Procedura di richiesta sospensione Legge 92/2012
- Accordo di sospensione (allegato 1)
- Nota informativa (allegato 1a)
- Accordo Regionale 13 luglio 2015 per la gestione degli accordi di sospensione dell'attività lavorativa con indennità ASpl Legge 90 del 28 giugno 2012
- Circolare INPS 36/2013 con indicazioni requisiti soggettivi del lavoratore

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
(Aldo Zappaterra)